

GESTIONE DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

PASTI, FORNITURE COMPLEMENTARI - DELIBERAZIONE

1027/2015 - PRECEDENTE CONTRATTO STIPULATO IN DATA

16/02/2012

TRA

i signori:

▪ Avv.to Roberto Di Gennaro, nato a Milano il 05/04/1954, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale della Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia (d'ora in avanti detta anche e più semplicemente: "Azienda") vista la deliberazione n. 3013 del 18/12/2013;

▪ **[REDACTED]**
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

PREMESSO QUANTO SEGUE

- con deliberazione n. 1027 del 24/08/2015 si è autorizzato il rinnovo, in conformità a quanto previsto in atti di gara di procedura ristretta di rilievo europeo, per un anno del contratto relativo al servizio di produzione e distribuzione pasti, agli stessi patti e condizioni previsti nel precedente appalto.

- Che in data 31/08/2015 si è comunicata, nelle forme di legge, il

rinnovo del contratto alla succitata Impresa, come da nota prot. 36588

del 31/08/2015, agli atti del servizio Provveditorato di questa Azienda;

con la stessa nota 36588/2015 si è convenuto di procedere

all'esecuzione anticipata del contratto a far data dal 01/09/2015.

- Che l'impresa ha depositato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 113

del D. Lgs. 163/2006 a mezzo polizza fideiussoria n. DE0619886,

rilasciata da Atradius Credit Insurance, agli atti di questa Azienda, per

un importo di € 72.776,50 pari al 10 per cento del corrispettivo

contrattuale netto IVA, ridotto del 50 per cento,

- Che questa Azienda ha richiesto la documentazione necessaria ai fini

della stipulazione del contratto (DURC, Informazione Antimafia,

certificazioni di cui all'art. 28 del D.P.R. 313/2002, verifiche sulla

regolarità sui pagamenti di imposte e tasse, obblighi relativi

all'assunzione dei disabili ecc.). Considerato che la documentazione è

pervenuta solo in parte si conviene di procedere alla stipulazione del

contratto sotto condizione risolutiva espressa nell'ipotesi in cui dalle

risultanze dei controlli effettuati dai competenti Uffici dovessero

scaturire motivi ostativi alla stipulazione stessa; Con riferimento alla

certificazione "Antimafia, il contratto è stipulato sotto condizione

risolutiva ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011.

- Che con successivi patti aggiunti, anche conclusi secondo gli usi del

commercio, potranno essere definiti ulteriori aspetti del contratto che le

parti ritenessero necessari.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

ART. 1

PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli atti in esse richiamati (compresi i relativi allegati e gli atti e documenti cui si rinvia e di cui si fa menzione), che le parti dichiarano espressamente di ben conoscere, fanno parte integrante del contratto, pur se non materialmente allegati.

ART. 2

OGGETTO - DURATA DEL CONTRATTO - CODICE CIG

Il presente contratto ha per oggetto la gestione dei servizi di produzione e distribuzione pasti, forniture complementari da espletarsi alle condizioni previste in deliberazione 1127/2015 e relativa documentazione allegata, nonché dal precedente contratto stipulato in data 16/02/2012 e successive modifiche e integrazioni.

Il contratto decorre dal 01/09/2015, come risulta dal verbale di esecuzione anticipata prot. 36588/2015, agli atti del Servizio Provveditorato.

La durata del presente contratto è di un anno (01/09/2015 – 31/08/2016).

Il codice CIG è il seguente: 63803764D6.

ART. 3

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il contratto è disciplinato, in ordine di prevalenza dalla deliberazione 1127/2015 e relativa documentazione allegata, nonché dalle disposizioni risultanti dal precedente contratto d'appalto stipulato in data 16/02/2012 e dagli atti in esso richiamati e successive modifiche e integrazioni contrattuali, che si intendono come se integralmente qui trascritti.

Per tutto quanto non espressamente previsto dai predetti atti ed in quanto con essi compatibili, si applicano le norme civilistiche vigenti in materia.

ART. 4

VALORE DEL CONTRATTO

Il valore del contratto, nulla escluso ed eccettuato, comprensivo di ogni prestazione prevista dal presente contratto è determinato in € 1.455.523,74 netto IVA nelle misure di legge. I prezzi d'appalto relativi al periodo di rinnovo risultanti dall'applicazione dello sconto offerto (0,20 per cento) agli ultimi prezzi attualmente praticati sono i seguenti: P.O. Olbia: giornata alimentare € 12,29 di cui € 2,33 per la colazione ed € 4,98 identico per pranzo e cena; Ospedali di Tempio Pausania e La Maddalena € 13,25 di cui € 2,83 per la colazione ed € 5,21 identico per pranzo e cena.

ART. 5

CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'Appaltatore eseguirà le prestazioni a suo carico alle condizioni e ai patti risultanti dagli atti di cui all'art. 3 del presente contratto, che le parti dichiarano di ben conoscere pur se non materialmente allegati.

La Ditta appaltatrice dovrà ottemperare, per quanto di propria competenza, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che fossero emanate nel corso della durata del presente contratto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori.

La Ditta si obbliga: a) ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie, compresi gli obblighi previsti all'art. 18 settimo comma della Legge n.

55/1990; b) ad applicare e a fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti dalle aziende di comparto e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni oggetto del presente contratto. Il predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il rappresentante della Ditta dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsiasi altra natura, nonché avente interesse nell'attività della Ditta medesima, è dipendente dell'ente appaltante anche se in posizione di aspettativa.

La Ditta, inoltre, rimane obbligata a osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'Appaltatore dovrà rispettare integralmente la disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs 81/2008.

La Ditta assume l'obbligo di agire in modo che il personale da lei incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga comunque in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento, ai sensi della vigente legislazione in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili.

La mancata osservanza di uno qualsiasi degli obblighi a carico della Ditta in materia di prevenzione infortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, dà diritto all'Azienda di risolvere il

presente contratto.

La Ditta assume ogni responsabilità per danni alle persone, sia terzi che propri dipendenti, e alle cose che dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione del presente appalto, tenendo perciò sollevata e indenne l'Azienda medesima da qualsiasi pretesa o molestia al riguardo venisse ad essa mossa.

ART. 6

CORRISPETTIVO DI APPALTO – PAGAMENTI

Le parti hanno convenuto che i pagamenti avranno luogo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura;

I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno domiciliati, a tutti gli effetti civilistici, presso la tesoreria dell'ASL N. 2 di Olbia; pertanto, i tempi ulteriori per eventuali modalità di pagamento diverse dall'incasso del mandato presso il tesoriere non sono compresi nei termini per adempiere.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 nella consapevolezza che nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., il contratto viene risolto ipso iure. L'appaltatore comunicherà all'Azienda gli estremi identificativi del c/c dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l'appaltatore dovrà comunicare all'Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente e alle persone incaricate ad operare su questo.

Il conto corrente dedicato all'appalto sono i seguenti :

per Sodexo Italia Spa (Impresa Capogruppo) :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ART. 7

REGISTRAZIONE

Le parti contraenti, soggette IVA ai fini dell'art. 4 D.P.R. 633/1972, chiedono la registrazione del presente contratto a termine dell'art. 40 D.P.R. 131/1986 costituendo l'oggetto del contratto stesso un'operazione imponibile agli effetti dell'IVA.

ART. 8

ONERI CONTRATTUALI

L'Appaltatore è tenuto al pagamento di tutti gli oneri contrattuali, nessuno escluso (trascrizione, copia, registrazione, bollo).

ART. 9

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto d'appalto sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Tempio Pausania (Olbia – Tempio, già Sassari).

ART. 10 ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le disposizioni previste dalla deliberazione 1127/2015 e relativa documentazione allegata, nonché dal precedente contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore in data 16/02/2012 e dagli atti in esso richiamati e successive modifiche e integrazioni contrattuali, che si intendono come se integralmente qui trascritti.

Le parti danno atto che con successivi patti aggiunti, anche conclusi secondo

gli usi del commercio, potranno essere definiti ulteriori aspetti del contratto che le parti ritenessero necessari.

E' in atto processo di riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale;

pertanto, potrebbe essere necessario procedere a:

-recesso dal contratto;

-modificazione di alcune clausole contrattuali, tra cui quella inerente la durata contrattuale;

- inoltre poiché la riorganizzazione in atto prevede anche nuovi strumenti di aggregazione della spesa, potrebbe essere necessario durante il periodo di durata contrattuale recedere dal contratto se fosse aggiudicato un appalto in unione d'acquisto regionale a condizioni tecnico/economiche più favorevoli

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 – OLBIA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Avv. Roberto Di Gennaro (F.TO DIGITALMENTE)

IL RTI SODEXO SERCOL

IL PROCURATORE SPECIALE

Sig. Piero PINI (F.TO DIGITALMENTE)

Clausole particolarmente onerose

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la Ditta, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono espone nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto, e specialmente del capitolato speciale e del disciplinare di gara, i quali ha

potuto conoscere e valutare attentamente. La Ditta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto, dichiara di voler approvare in modo specifico, nelle parti in cui possano configurarsi come particolarmente onerose, tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti e relativi rinvii:

Art. 1 - Premesse ed allegati;

Art. 3 – Disciplina del contratto

Art. 5 – Condizioni di esecuzione

Art. 6 – Corrispettivo d'appalto – Pagamenti.

Art. 9 – Controversie

In relazione a quanto precede attinente le clausole particolarmente onerose, le parti lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.

Questo atto consta di NOVE pagine.

Lì , 09/03/2016

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 – OLBIA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Avv. Roberto Di Gennaro (F.TO DIGITALMENTE)

IL RTI SODEXO SERCOL

IL PROCURATORE SPECIALE

Sig. Piero Pini (F.TO DIGITALMENTE)